

COMUNE DI FERRANDINA

PROVINCIA DI MATERA

"PERIZIA ESECUTIVA DI AGGIORNAMENTO"

LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIE IN LOCALITA' ZAMBROGLIO " COMPLETAMENTO
LAVORI RESIDUI 1° LOTTO "
CUP : E43D20000170004

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ferrandina

Progetto e Direzione Lavori:



(Ing. Pietro B. CAROSONE)



(Ing. Rocco V. LISANTI)



(Geom. Rocco V. LISANTI)

Schema di contratto

Allegato

O

REVISIONE n. 02
data: Novembre 2021

	UNIONE EUROPEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI FERRANDINA	
	(PROVINCIA DI MATERA)	
	Rep. n./2021	
	OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di <i>"Realizzazione opere di</i>	
	<i>urbanizzazione primarie in località Zambroglio - Completamento lavori residui 1°</i>	
	<i>lotto" Codice CUP: E43D20000170004 - Codice CIG: _____ . =====</i>	
	L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, in Ferrandi-	
	na e nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Cosimo BASILE , Segretario Gene-	
	rale del Comune di Ferrandina, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.	
	c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del Decreto sindacale n°16 del 22/10/2021	
	prot. 20757 del 22/10/2021, a rogare in forma pubblica amministrativa, gli atti	
	in cui il Comune è parte, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:	
	Ing. Antonio MELE , nato a Ferrandina (MT) il 2.09.1961, Tecnico Comunale,	
	residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,	
	nella sua qualità di Responsabile dell'Area tecnica Comunale, il quale dichiara	
	di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente	
	rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n°8 del 07/10/2021 prot. 19482 del	
	07/10/2021. =====	
	Sig. _____, nato a _____ () il _____, e residente a _____ alla	
	_____ n° __, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rap-	
	presentante dell'Impresa contraente , con sede legale in _____ () alla	
		1

	_____ n° __- (C.F. e P.IVA _____), iscritta nel Registro delle im-	
	prese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di	
	_____ al numero REA _____ domiciliato per la carica presso la sede della	
	stessa impresa contraente , giusta certificazione della C.C.I.A.A. agli at-	
	ti.=====	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personal-	
	mente certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il	
	secondo a mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Co-	
	mune di _____ (____), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,	
	all'assistenza dei testimoni. =====	
	PREMESSO:	
	- che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge, è	
	stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di <i>"Realizzazione opere di ur-</i>	
	<i>banizzazione primarie in località Zambroglio - Completamento lavori residui 1°</i>	
	<i>lotto" Codice CUP: E43D20000170004"</i> per un importo complessivo di	
	€. 652.954,81 di cui €. 627.834,59 per lavori a base d'asta, comprensivi di	
	€. 25.120,22 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza oltre ad	
	€. 247.045,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione; =====	
	- che i lavori sono finanziati con fondi Mutuo Cassa Depositi e Prestiti , giusta	
	D.G.C. n° 21 del 16/02/2021 ; =====	
	- che con successiva Determinazione -Area 3 Tecnica - n. ____del _____ - DSG n.	
	____ - del _____-, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi es-	
	senziali del contratto di cui agli artt. 32 , comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e	
	192 del D.Lgs. 267/2000, , ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto	
	mediante _____, avvalendosi del criterio _____, , con offerta	

	_____, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispetti-	
	vo a misura come definito dall'art.3, lettera e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; =	
	- che il bando per i lavori di <i>"Realizzazione opere di urbanizzazione primarie in</i>	
	<i>località Zambroglio - Completamento lavori residui 1° lotto"</i> Codice CUP:	
	<i>E43D20000170004</i> - Codice CIG: _____"è stato regolarmente pubbli-	
	cato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo	
	un importo a base d'asta di €. 652.954,81 di cui €. 627.834,59 per lavori sogget-	
	ti a ribasso d'asta e €. 25.120,22 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicu-	
	rezza;=====	
	- che il giorno _____, come risulta dal verbale di gara , la migliore offerta è	
	stata formulata dall'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad esegui-	
	re i lavori per €. _____ al netto dell'IVA compresi gli oneri per la sicurezza di	
	€._____, oltre IVA al __%, per complessivi €._____ (il contraente ha regolar-	
	mente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i	
	costi della manodopera richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta); =====	
	-che con Determinazione –Area 3 Tecnica – n. __ del ____– DSG n. __ - in data	
	_____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di	
	gara , dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appal-	
	to è stato affidato alla precitata impresa, per l'importo di €. _____,	
	alle condizioni di seguito descritte; =====	
	-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;=====	
	- che le risultanze della gara , in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di co-	
	municazione di cui all'art.98 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate	
		3

	nella sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti “, presente sul sito dell’Ente www.comune.ferrandina.mt.it ; =====	
	- che la comunicazione di cui all’art. 76 – comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n.____ in data _____;=====	
	- che con la medesima nota n° ____/____ è stato comunicato, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta ammessa e agli eventuali esclusi, il termine dilatorio di cui all’art. 32 – comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;=====	
	-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la compagnia assicuratrice “ _____ ” – con sede legale alla Via _____, n. ____ - CAP. ____ ____ – si è costituita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell’interesse dell’impresa contraente ed a favore del comune di Ferrandina , agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la compagnia “ _____ ” si riterrà obbligata in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva oppure che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante ;= oppure che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamen-	

	to diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e	
	che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un mi-	
	glioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motiva-	
	to: (INDICARE LE RAGIONI DELL'ESONERO) _____;=====	
	- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del ____%, così	
	come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perché il	
	contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;	
	➤ registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai	
	sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, del 25 novembre 2009,;	
	➤ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;	
	➤ inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO	
	14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi	
	della norma UNI ISO/TS 14067.	
	Ovvero	
	➤ rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie	
	imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordi-	
	nari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impre-	
	se.	
	-che nei confronti del rappresentante della ditta appaltatrice Sig _____,	
	non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di mi-	
	sure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni	
	in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge	
	13 agosto 2010, n. 136 giusta comunicazione antimafia ex art.87 D.Lgs.	
		5

	n.159/2011 come modificato dal D.Lgs. n.218/2012 rilasciata dalla Prefettura	
	di _____ in data __/__/20__ prot. n° _____;=====.	
	-che l'impresa esecutrice risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della	
	Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno	
	(EVENTUALE);=====	
	-che il Sig. _____, nella summenzionata qualità, in data _____ (prot.	
) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei con-	
	fronti della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di so-	
	sensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e , di non essere	
	a conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministra-	
	zione; =====	
	-che il Direttore dei Lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-	
	tierabilità in data __/__/2020 depositato in atti. =====	
	- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta	
	l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-	
	toscrizione. =====	
	TUTTO CIÒ' PREMESSO:	
	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, convengono e stipulano quanto segue: =====	
	ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO-	
	1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione n. __-Area 3 Tecni-	
	ca- del _____- DSG n. __ - in data ____, nella persona del Responsabile	
	dell'Area Tecnica Ing. Antonio MELE affida al contraente _____ e	
	per essa al costituito Sig. _____, che accetta, l'appalto dei lavori di "Realizza-	
	6	

	zione opere di urbanizzazione primarie in località Zambroglio - Completamento	
	lavori residui 1° lotto” Codice CUP: E43D20000170004 - Codice CIG:	
	_____”, da eseguirsi in Ferrandina (MT). =====	
	2) Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-	
	getto esecutivo approvato D.G.C. n° ____del ____, esecutiva ai sensi di legge, che	
	sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente, oltre che, in	
	ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al	
	D.M. 49/2018 nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del	
	D.P.R. 207/2010, -D.M. LL.PP. 145/2000. =====	
	3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-	
	tivo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Pro-	
	getto (CUP) dell'intervento è: E43D20000170004. =====	
	ART. 2-IMPORTO DEL CONTRATTO-	
	1) L'importo del contratto ammonta ad €. _____ (euro _____/__) com-	
	preso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 25.120,22 (euro venticinquemila	
	centoventi/22) oltre IVA al 10% per complessivi €. _____ (euro	
	_____/__); =====	
	2) Il contratto è stipulato misura; =====	
	3) I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso	
	offerto.	
	4) Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i., non si può procedere alla	
	revisione dei prezzi; =====	
	ART. 3 – CONEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	
	1) La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quaranta-	
		7

	cinque giorni dalla data di stipula del contratto. =====	
	2) Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente	
	il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, non-	
	ché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il	
	tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il	
	contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal	
	direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risol-	
	vere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data	
	per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla	
	data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavo-	
	ri, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da	
	tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.=====	
	3) Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione	
	appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di	
	accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle	
	spese contrattuali effettivamente sostenute nei limiti indicati all'articolo 5,	
	commi 12 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia	
	accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un in-	
	dennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori	
	oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al	
	medesimo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018.=====	
	3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
	e s.m.i. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16	
	luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"-convertito con modifiche dalla	
	L.120/2020) e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la con-	
	8	

	segna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione	
	del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato de-	
	creto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesi-	
	mo decreto legislativo.=====	
	4) Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraen-	
	te avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori	
	ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.	
	L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi og-	
	gettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,	
	animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimo-	
	nio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione	
	immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave dan-	
	no all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita	
	di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indiche-	
	rà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le	
	opere provvisionali.=====	
	5) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse	
	l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o co-	
	munque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante po-	
	trà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali,	
	senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi	
	per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna	
	dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo	
	verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta per le	
	motivazioni di cui all'art. 5 comma 9 D.M. n.49/2018, ovvero, di temporanea	
		9

	indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla	
	compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costi-	
	tuisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per	
	l'esecuzione.=====	
	6) In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle	
	aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di	
	esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni	
	sulle aree e sugli immobili disponibili.=====	
	7) Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine impro-	
	rogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando	
	il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei	
	lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena	
	avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al program-	
	ma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel	
	numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dal-	
	la data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto	
	disposto dai precedenti punti.=====	
	8) Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
	giorni 233 (duecentotrentatre) naturali e consecutivi dalla data del verbale	
	di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV	
	(Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante	
	per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la	
	riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede	
	di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il con-	
	traente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,	

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. =====

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI

1) In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del [D.M. 49/2018](#). Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. =====

ART. 5 – CONTROLLI

1) Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====

2) Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. =====

3) Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti

	ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. =====	
	4) Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso	
	espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme at-	
	tuative, in particolare: =====	
	- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte	
	dell'Appaltatore e del subappaltatore (se presente) della documentazione	
	prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipen-	
	denti; =====	
	- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,	
	dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui	
	all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	5) L'Appaltatore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i	
	suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al	
	presente articolo. =====	
	ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	1) Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del	
	D.M. 49/2018 , gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saran-	
	no considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accer-	
	tamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. =====	
	2) La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di pro-	
	grammi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti ammini-	
	strativi e contabili. =====	
	3) I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle	
	somministrazioni in appalto sono: =====	
	a) il giornale dei lavori; =====	

	b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; =====	
	c) le liste settimanali; =====	
	d) il registro di contabilità; =====	
	e) il sommario del registro di contabilità; =====	
	f) gli stati d'avanzamento dei lavori; =====	
	g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; =====	
	h) il conto finale e la relativa relazione. =====	
	4) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta	
	eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può	
	essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comun-	
	que sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i	
	lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i	
	libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati	
	dall'Appaltatore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento	
	delle misure. =====	
	5) L'Appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere	
	all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se	
	l'Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle	
	misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza	
	di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I dise-	
	gni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata.	
	Tali disegni, dovranno essere firmati dall'Appaltatore o da un suo tecnico che	
	ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai	
	documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina	
	del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti	
		13

	per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale impor-	
	tanza. =====	
	ART. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI	
	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno	
	essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità	
	previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po-	
	tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi con-	
	templati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. =====	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di	
	omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la	
	realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti	
	al di sotto di entrambi i seguenti valori: =====	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti; =====	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei	
	settori ordinari che speciali. =====	
	Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In	
	caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore	
	complessivo netto delle successive modifiche. =====	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminu-	
	zione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contrat-	
	to, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse	
	condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da	
	un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di	
	accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante di-	

	sponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del con-	
	tratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del	
	raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla	
	spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del	
	quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto	
	originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti ag-	
	giuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,	
	diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore	
	ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.=====	
	ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore	
	per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ==	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una	
	nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e	
	s.m.i.; =====	
	b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b)	
	e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi	
	economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o intero-	
	perabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito	
	dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente	
	aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano	
	state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: =====	
	- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate even-	
	tuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi	
		15

	dell'articolo 106, comma 1, lettera e); =====	
	- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del	
	progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma	
	2, lettere a) e b) dell'articolo 106; =====	
	c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in	
	una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto	
	riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla proce-	
	dura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quan-	
	to riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'arti-	
	colo 136, comma 1; =====	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di	
	una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto	
	dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi	
	dell'articolo 258 TFUE . =====	
	Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere	
	il contratto con l'Appaltatore, sono: =====	
	a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale	
	ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; =====	
	b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. =	
	Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: =====	
	a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attesta-	

	zione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci;=====	
	b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definiti-	
	vo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codi-	
	ce delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia in-	
	tervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui	
	all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. =====	
	Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle ob-	
	bligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la	
	buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una	
	relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la	
	stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto	
	all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all' Appal-	
	tatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presenta-	
	zione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acqui-	
	sitate e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il	
	termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su pro-	
	posta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. ===	
	Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per	
	un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista	
	per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi ,	
	l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la	
	stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei mag-	
	giori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sud-	
	detti. =====	
		17

	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza	
	dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il	
	responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un	
	termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,	
	entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
	assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qua-	
	lora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,	
	fermo restando il pagamento delle penali.=====	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pa-	
	gamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-	
	tratto. =====	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione ap-	
	paltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già alle-	
	stiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a	
	tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto	
	del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
	all' Appaltatore i relativi oneri e spese. =====	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la	
	comunicazione della decisione assunta sarà inviata all' Appaltatore nelle forme	
	previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica	
	certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo	
	l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. =====	
	In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore o suo rappresen-	
	tante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si proce-	

	derà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'in-	
	ventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in can-	
	tiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera	
	debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per	
	l'eventuale riutilizzo. =====	
	2) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di	
	fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,	
	amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di	
	insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di per-	
	dita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei	
	contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di mor-	
	te, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi pre-	
	visti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rap-	
	porto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario	
	nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione	
	adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazio-	
	ne appaltante dovrà recedere dal contratto. =====	
	3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la	
	crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità	
	aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non	
	possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisogget-	
	tivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei re-	
	quisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo	
	parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed	
	economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferi-	
		19

	bile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga	
	alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18	
	aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede	
	secondo una delle seguenti alternative modalità: =====	
	a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei ca-	
	si consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche	
	nell'ambito del quadro economico dell'opera;=====	
	b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla origi-	
	naria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di	
	stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori,	
	se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte	
	dall'operatore economico interpellato;=====	
	c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento	
	dell'opera; .=====	
	d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordi-	
	nario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera	
	ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livel-	
	li occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante,	
	ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori	
	anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupa-	
	zione. .=====	
	Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio	
	o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo	
	5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizza-	

	zione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto	
	o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta	
	giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da cal-	
	colarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-	
	legge.=====	
	ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI	
	1) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del	
	contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori. =====	
	2) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari	
	all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì	
	del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo	
	della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
	lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della	
	stazione appaltante. L' Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,	
	secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi	
	legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. =====	
	3) Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i	
	fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa	
	sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di	
	seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da	
		21

	parte del RUP.=====	
	4) L' Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di €.125.000,00 (euro centoventicinquemila /00) . Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. =====	
	5) La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. =====	
	6) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	

	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,	
	la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori	
	le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al	
	contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-	
	dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. =====	
	7) Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il paga-	
	mento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i	
	trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I	
	certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del	
	procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la quali-	
	tà e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di	
	avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette	
	giorni dall'adozione degli stessi. =====	
	8) Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	9) I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. =====	
	ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. =====	
	2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappal-	
	tatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato uti-	
	lizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
		23

	consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. =====	
	ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI	
	1) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto. =====	
	2) Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 233 (duecentotrentatre) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. =====	
	3) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' 1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a €.	
	___ (euro ___ / __) calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. =====	
	ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	1) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo ter-	

	mine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente neces-	
	sario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione	
	dell'appalto. =====	
	2) Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di	
	sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei	
	lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane	
	interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere	
	continue ed ultimate senza eccessivi oneri. =====	
	3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo	
	superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei	
	lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi , il contraente	
	può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal-	
	tante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri deri-	
	vanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun	
	indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del con-	
	traente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza	
	nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni	
	inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ri-	
	presa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si	
	rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.	
	Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il	
	responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC .=====	
	4) Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei	
	lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del	
	D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti	
		25

	criteri:=====	
	a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo	
	all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
	spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-	
	centuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale	
	e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previ-	
	sto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente	
	lettera;=====	
	b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata perce-	
	zione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231	
	computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata	
	dell'illegittima sospensione;=====	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sa-	
	ranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei	
	macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati	
	dal direttore dei lavori;=====	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti	
	annui fissati dalle vigenti norme fiscali.=====	
	5) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga	
	deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine	
	contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabi-	
	le del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo	
	ricevimento. =====	

	6) L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-	
	dennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione ap-	
	paltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il mag-	
	gior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termi-	
	ne contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del con-	
	traente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari	
	per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma opera-	
	tivo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertan-	
	to, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effe-	
	tuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattua-	
	le, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza	
	contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,	
	redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, nel quale	
	dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di suspensio-	
	ne parziale, le opere sospese.=====	
	7) I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non	
	appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecu-	
	tore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine	
	contrattuale. =====	
	8) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione	
	appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chie-	
	dere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste	
	dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. =====	
	ART. 13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste	
		27

	se non in caso fortuito o di forza maggiore secondo quanto previsti dall'art.11	
	comma 2 del D.M. 49/2018 .=====	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al diret-	
	tore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro	
	cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto	
	all'indennizzo.=====	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto	
	l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla pre-	
	senza di quest'ultimo. =====	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
	colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponde-	
	re.=====	
	ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,	
	l'impresa contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di €. _____ .	
	Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraen-	
	te ha fruito del beneficio della riduzione del ___% dell'importo garantito. ===	
	2) Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente	
	appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia	
	di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stessa dovrà	
	provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla	
	sua ricostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile	
	del procedimento. =====	
	3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del	

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====

4) È a carico dell'impresa **contraente** la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa **contraente** produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa in data _____ con il - n° _____, - dalla compagnia assicuratrice " _____ " - con sede legale alla Via _____, n. ____ - _____ -, per un importo garantito **pari all'importo netto di contratto corrispondente a €.** _____ (euro _____) così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed €. **1.000.000,00** (euro **unmilione /00**) per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

=====

ART. 15 - SUBAPPALTO

1) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza

	del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento	
	dell'importo del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può	
	essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni	
	oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavora-	
	zioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta	
	intensità di manodopera; pertanto le lavorazioni afferenti la categoria pre-	
	valente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre	
	il limite del 49,99%. =====	
	2) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:=====	
	a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'af-	
	fidamento dell'appalto; =====	
	b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; =====	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	
	servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-	
	tare; =====	
	d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di	
	esclusione di cui all'articolo 80. =====	
	3) La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale subap-	
	palto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o com-	
	ponenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,	
	quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del	
	d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. =====	

	4) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. =====)	
	ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA	
	1) L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.=====	
	2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =====	
	ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI	
	1) L'appaltatore è obbligato:=====	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; =====	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;=====	
		31

		responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.	
	4. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di		
	riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ne-		
	cessario al collaudo statico. =====		
	5. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le		
	parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. =====		
	6. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di col-		
	laudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente,		
	deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore. =====		
	7. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale		
	della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle man-		
	canze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di		
	collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono		
	prelevate dalla rata di saldo da pagare. =====		
	8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze		
	nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgo-		
	no le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. =====		
	9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'		
	Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni . All'atto della		
	firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle ope-		
	razioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'or-		
	gano di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle		
	singole richieste fatte dell'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le		
	proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene oppor-		
			33

	tuno di eseguire. =====	
	ART. 19 - RISERVE E CONTROVERSIE	
	La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo	
	la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del	
	D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.=====	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presen-	
	te contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	L' Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di	
	inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso	
	giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, il Foro com-	
	petente ed esclusivo è quello di Matera (MT) . =====	
	ART. 20 - ONERI DIVERSI	
	Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta ap-	
	paltatrice si obbliga: =====	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica	
	intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché	
	negli organismi tecnici ed amministrativi; =====	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali su-	
	bappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assi-	
	curativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. =====	
	ART. 21 - NORME FINALI	
	Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i	
	benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la regi-	

	strazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86; =====	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con	
	modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il	
	software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’agenzia dell’Entrate tramite la	
	piattaforma Sister. =====	
	ART. 22 - ALLEGATI	
	1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-	
	terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-	
	stanziale:	
	Allegato (A.1) : Relazione generale e quadro economico =====	
	Allegato (A.2) : Relazione di dimensionamento e calcolo “Rete idrica”	
	(Elab. derivante dal Progetto Principale) =====	
	Allegato (A.3) : Relazione di dimensionamento e calcolo “Rete fognaria”	
	(Elab. derivante dal Progetto Principale) =====	
	Allegato (A.4) : Progetto della rete di collettamento delle acque meteori-	
	che (Elab. derivante dal Progetto Principale) =====	
	Allegato B : Documentazione fotografica =====	
	Allegato C.1 : OPERE STRUTTURALI – Relazione di calcolo e tabulati ==	
	Allegato C.2 : OPERE STRUTTURALI – Verifica di stabilità del pendio ==	
	Allegato C.3 : OPERE STRUTTURALI – Piano di manutenzione =====	
	Allegato C.4 : OPERE STRUTTURALI – Relazione sui materiali =====	
	Allegato D : Elenco dei Prezzi Unitari - Analisi dei Prezzi =====	
	Allegato E : Computo metrico estimativo =====	
	Allegato F : Piano Particellare d’esproprio descrittivo =====	
	Allegato G : Piano di manutenzione dell’opera =====	
		35

	Allegato H : Piano di Sicurezza e Coordinamento - Oneri Aziendali sicurezza COVID-19 =====	
	Allegato I : Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione e protezione dei rischi =====	
	Allegato L : Costi ed oneri per la sicurezza =====	
	Allegato M : Stima incidenza manodopera e Costi del Personale =====	
	Allegato N : Cronoprogramma =====	
	Allegato P : Capitolato speciale di appalto =====	
	Tavola 1 : Corografia – Stralcio Regolamento Urbanistico =====	
	Tavola 2 : Stralcio P.P. - Piano particellare d'esproprio =====	
	Tavola 3 : Inquadramento viario e Profilo longitudinale Tronco1 =====	
	Tavola 4.1 : Sezioni da 25 a 37 – Tronco 1=====	
	Tavola 4.2 : Sezioni da 38 a 51 – Tronco 1 =====	
	Tavola 4.3 : Calcolo dei volumi – Tronco 1=====	
	Tavola 5 : Planimetria di Tracciamento Tronco 1 =====	
	Tavola 6 : Rete idrica - Planimetria - Profili - opere d'arte =====	
	Tavola 7 : By-pass e rettifica altimetrica condotte idriche adduttrici =====	
	Tavola 8 : Fogna nera - Planimetria - Profili - sezioni trasversali =====	
	Tavola 9 : Fogna bianca - Planimetria - Profili - sezioni trasversali =====	
	Tavola 10 : Planimetria opere d'arte e particolari costruttivi =====	
	Tavola 11 : Muri di sostegno =====	
	Le polizze di garanzia; =====	
	2) L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui	

	ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza redatto	
	dall'Appaltatore; Bando di gara . =====	
	3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente	
	articolo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n. __/__, sottoscritti dalle	
	parti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti	
	dell'Ente in quanto necessari all'esecuzione dell'opera. =====	
	4) Le parti mi dichiarano di conoscere il "Regolamento recante il Capitolato	
	Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del	
	19.04.2000 per la parte applicabile , il D.P.R. 25.10.2010, n. 207 per la parte	
	applicabile , il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.M. 49/2018 =====	
	ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI	
	L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
	dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso con-	
	tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito	
	incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
	per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggu-	
	dicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. =====	
	ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O	
	DIPENDENTI DELL'APPALTATORE	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che di-	
	chiara di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna,	
	approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli	
	obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di	
	risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la	
		37

	stessa sia ritenuta grave. =====	
	ART. 24 - PATTO D'INTEGRITA'	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che	
	dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto. =====	
	ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone	
	e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue. =====	
	Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e	
	per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio	
	di cui all'oggetto del contratto. =====	
	Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico. =====	
	Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio. =====	
	Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno	
	comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti	
	pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. =====	
	Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il	
	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore. =====	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al	
	38	

	capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne	
	parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia. =====	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio	
	di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti	
	informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano	
	conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono	
	con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1,	
	lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in	
	premessa e degli allegati per averne già presa cognizione. =====	
	Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati	
	dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. ____ (____) pagine intere a	
	video e quanto della _____ necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato	
	protocollo di legalità. =====	
	COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA TECNICA	
	F.to: Ing. Antonio MELE	
	Impresa _____	
	F.to: Sig, _____	
	Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del	
	D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segre-	
	tario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse	
	sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità perso-	
	nale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad	
	apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto. ==	
		39

[illegible][illegible]

	COMUNE DI FERRANDINA	
	Provincia di Matera	
	PATTO DI INTEGRITÀ	
	(art. 1 co. 17 legge 190/2012)	
	Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area =====	
	E	
	L'Operatore Economico, come sopra generalizzato =====	
	Premesso che: =====	
	- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e	
	caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle	
	pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente	
	collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta	
	indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad	
	un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione	
	dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di	
	riferimento; =====	
	- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti	
	giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto	
	pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di	
	reciproca lealtà e correttezza; =====	
	- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un	
	piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si	
	affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente	
	leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli	
	operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni	
		41

	alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad	
	effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione	
	degli obblighi assunti dai contraenti; =====	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle	
	strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da	
	un primo protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte	
	dei Conti con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e	
	vieppiù implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti	
	secretati di cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo	
	Codice dei Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1	
	Febbraio 2017; =====	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile	
	in sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle	
	Intese sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e	
	collaborativo tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei	
	fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da	
	ultimo, dalle recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero	
	dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di	
	gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione	
	anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014; =====	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le	
	condotte delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla	
	volontà del Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in	
	tema di tutela della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	
	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione	

	della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di	
	Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto	
	d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e	
	contrasto alla corruzione; =====	
	Visti: =====	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante	
	"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; =====	
	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.	
	72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da	
	ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato	
	con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018; =====	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il	
	quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; =====	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure	
	straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente	
	dell'ANAC e al Prefetto competente; =====	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità	
	nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; =====	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
		43

	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno	
	e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014; =====	
	- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede	
	espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere	
	di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere	
	sanzionata con l’esclusione dalla gara; =====	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; =====	
	SI SANCISCE QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto =====	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il	
	Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri	
	comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché	
	l’espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque	
	tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa	
	nell’ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una	
	serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l’irrogazione di	
	provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del	
	presente Patto. =====	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di	
	Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel	
	procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del	
	presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli	
	obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso	
	di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni	
	44	

	sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio	
	dei compiti loro assegnati. =====	
	Articolo 2 - Ambito di applicazione =====	
	Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori	
	economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle	
	procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	
	di cui al D.Lgs. n. 50/2016. =====	
	Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune	
	di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale. =====	
	Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il	
	comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da	
	formarne parte integrante e sostanziale. =====	
	Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi	
	previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione	
	del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante	
	dell'operatore economico. =====	
	Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di	
	affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione	
	di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti. ====	
	Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli	
	affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.	
	Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici =====	
	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a: =====	
	Clausola n. 1 =====	
		45

	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa,	
	irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante	
	l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque	
	possa influenzare le decisioni di gara o di contratto. =====	
	Clausola n. 2 =====	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma	
	esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti	
	la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto	
	dalla vigente normativa. =====	
	Clausola n. 3 =====	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	

	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
	ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. =====	
	Clausola n. 4 =====	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia	
	di cui alla precedente clausola n. 2. =====	
	Clausola n. 5 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto	
	o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del	
	D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e	
	successive mm. e ii.. =====	
	Clausola n. 6 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia	
	stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà	
	applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva	
	successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle	
	prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno	
	applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di	
	Ferrandina, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione	
	alla prima erogazione utile e fermo e impregiudicato il maggior danno. ====	
	Clausola n. 7 =====	
		47

	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e	
	reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene	
	e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della	
	sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. =====	
	Clausola n. 8 =====	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
	segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
	gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. =====	
	Clausola n. 9 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
	c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-	
	bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. =====	
	Clausola n. 10 =====	
	Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di	
	stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una	
	situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e	
	concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione	
	all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e	
	48	

	quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n.	
	50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo	
	esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: =====	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi	
	locali da parte delle imprese partecipanti; =====	
	- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; =====	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che	
	ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti. =====	
	Clausola n. 11 =====	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze	
	di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna	
	divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,	
	ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in	
	danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;	
	è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in	
	giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,	
	corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati	
	all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. =====	
	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non	
	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi: =====	
	- quando il reato è stato depenalizzato; =====	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione; =====	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; =====	
	- revoca della condanna medesima. =====	
	Clausola n. 12 =====	
		49

	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata	
	legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3. =====	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto. =	
	Clausola n. 13 =====	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia. =====	
	Clausola n. 14 =====	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune	
	di Ferrandina. =====	
	Clausola n. 15 =====	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	
	applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,	
	l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi	
	indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non	
	costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del	
	contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei	
	suddetti dipendenti. =====	
	L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli	

	impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione	
	delle sanzioni di cui all'art. 5. =====	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai	
	propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli	
	obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati	
	dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del	
	contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. =====	
	Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante =====	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a: =====	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e	
	correttezza; =====	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale	
	che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto	
	ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Ferrandina; =====	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la	
	Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti	
	di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322	
	bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale. =====	
		51

	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
	l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza. ===	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato	
	dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. =====	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della	
	Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
	risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,	
	alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014. =====	
	Articolo 5 - Sanzioni =====	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di	
	accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della	
	lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti. =====	
	L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico	
	anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta,	
	oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa	
	contestazione scritta, delle seguenti sanzioni: =====	
	- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della	
	cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è	
	accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto ed	
	impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; =====	
	- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se	
	52	

	la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto	
	ma precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell'esistenza	
	di un danno maggiore. =====	
	Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità	
	durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito	
	di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno	
	arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell'esistenza di un	
	danno maggiore. =====	
	In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà	
	inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di	
	Ferrandina per 3 (tre) anni. =====	
	Articolo 6 - Durata =====	
	Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in	
	vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del	
	contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di	
	garanzia di quanto fornito e/o fino all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione o del certificato di collaudo. =====	
	Articolo 7 - Norma finale =====	
	Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente	
	Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti	
	stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di	
	legge. =====	
		53